

Publicato il 10/05/2023

N. 04748/2023REG.PROV.COLL.
N. 09695/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9695 del 2021, proposto dalla ditta Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32;

contro

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

il Comune di Baricella, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gualandi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Altabella, n. 3;

la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Lista e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

nei confronti

del Comune di Minerbio, della Città Metropolitana di Bologna, del Consorzio della Bonifica renana, del Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa civile, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dell'Azienda Usl di Bologna, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, n. 672 del 6 luglio 2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, del Comune di Baricella e della Regione Emilia Romagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Consigliere Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dalla determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna del 30 settembre 2019, n. 17621 recante l'annullamento d'ufficio della precedente determinazione di proroga della Valutazione d'impatto ambientale (VIA) del 10 agosto 2018, n. 13238 relativa al progetto presentato in data 28 febbraio 2011 da Herambiente, diretto a realizzare un ampliamento *“della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata del Comune di Baricella e progetto di spostamento della linea MT esistente ENEL”*;

- b) dalla determinazione dell'Arpae n. 448 del 1 ottobre 2019, n. 4489 recante l'annullamento d'ufficio della precedente determinazione del 12 settembre 2019, n. 4201;
- c) dagli atti di convocazione e dal verbale della Conferenza di servizi del 30 settembre 2019;
- d) tutti gli atti emanati da Comune di Baricella, ivi inclusi, la nota del 18 luglio 2019 (recante il parere negativo al riesame della VIA);
- e) dalla nota del 6 settembre 2019;
- f) dalla nota del 20 settembre 2019 (recante domanda di parere alla Regione sull'efficacia della Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 settembre 2013 di ratifica della variazione degli strumenti urbanistici comunali relativa al progetto di ampliamento della discarica);
- g) dal parere del 23 settembre 2019 e dal parere del 2 agosto 2019, nella parte in cui lesivi dell'interesse dell'odierna ricorrente;
- h) dal verbale della Conferenza di servizi del 16 aprile 2019 e del 9 settembre 2019;
- i) dalla la nota del Comune di Baricella del 17 settembre 2019 (recante richiesta di annullamento in autotutela della Determina dirigenziale di ARPAE n. 4201 del 12/09/2019), con la conseguente conferma del provvedimento di proroga della VIA del 10 agosto 2018;
- l) dal parere favorevole al riesame dell'AIA del 12 settembre 2019.

2. Con il ricorso di primo grado sono stati impugnati la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna del 30 settembre 2019, n. 17621 e la determinazione dell'Arpae n. 448 del 1 ottobre 2019, n. 4489, atti avverso i quali sono stati articolati i seguenti motivi:

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica atteso che l'effetto di decadenza della variante urbanistica è incompatibile con la disciplina speciale per l'autorizzazione delle discariche di rifiuti. – Incompetenza della Regione ai fini dell'apprezzamento circa la validità ed efficacia della D.C.C. n. 27 del 2013 di ratifica della Variante.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, co. 5, della L.R. Emilia - Romagna 18 maggio 1999, n. 9. – Eccesso di potere per sviamento stante la finalità del termine perentorio previsto ex art. 17 co. 5 della L.R. ed art. 34 TUEL. – Eccesso di potere per carenza della motivazione e falsità dei presupposti, atteso che la decadenza non incide sul potere dell'Amministrazione di ratifica dei provvedimenti. – Violazione dell'artt. 1 e 21-octies dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 in considerazione del divieto di aggravio del procedimento e della natura formale del vizio contestato.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 7, 10 e 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che la Regione è intervenuta in autotutela oltre il termine di diciotto mesi previsto a tutela dell'affidamento sulla legittimità della variante urbanistica di cui alla D.G.P. n. 248/2013 e ratificata con la D.C.C. n. 27/2013. – Eccesso di potere per falsità dei presupposti atteso che la Regione ha negato l'esecutività della D.C.C. n. 27/2013. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza della motivazione avendo l'Amministrazione omissa il contributo procedimentale di HerAmbiente.

2.1. Con motivi aggiunti è stata impugnata la nota dell'ARPAE del 6 dicembre 2019, che ha trasmesso alla ricorrente la determinazione n. 2019- 5654 avente ad oggetto “l'aggiornamento dell'ALA P.G. n. 12b409 del 28 marzo 2008 ss.mm.ii.”, avverso la quale sono stati dedotti motivi di illegittimità derivata, ponendosi la predetta nota in linea di continuità con i precedenti provvedimenti impugnati.

3. La sentenza impugnata del T.a.r. per Emilia Romagna n. 672 del 6 luglio 2021, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di euro 8.000,00 (ottomila).

4. Con l'appello in esame, Herambiente s.p.a. ha impugnato la citata sentenza, articolando i seguenti motivi:

I. Error in iudicando – Erroneità della motivazione nella parte in cui è stato disatteso il vizio di illegittimità per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica atteso che l'effetto di decadenza della variante urbanistica è incompatibile con la disciplina speciale per l'autorizzazione delle discariche di rifiuti”.

II. Error in iudicando – Erroneità della motivazione nella parte in cui ha disatteso i profili di “Incompetenza della Regione ai fini dell’apprezzamento circa la validità ed efficacia della DCC n. 27 del 2013 di ratifica della Variante”.

II. Error in iudicando. – Erroneità della motivazione e/o omessa pronuncia nella parte in cui sono stati disattesi i profili di illegittimità per “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, co. 5, della L.R. Emilia-Romagna 18 maggio 1999, n. 9. – Eccesso di potere per sviamento stante la finalità del termine perentorio previsto ex art. 17 co. 5 della L.R. ed art. 34 TUEL. – Eccesso di potere per carenza della motivazione e falsità dei presupposti, atteso che la decadenza non incide sul potere dell’Amministrazione di ratifica dei provvedimenti. – Violazione dell’artt. 1 e 21-octies dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 in considerazione del divieto di aggravio del procedimento e della natura formale del vizio contestato”.

III.1 Error in iudicando. – Erroneità della motivazione e/o omessa pronuncia nella parte in cui sono stati disattesi i profili di illegittimità per “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, (...) e 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che la Regione è intervenuta in autotutela oltre il termine di diciotto mesi previsto a tutela dell’affidamento sulla legittimità della variante urbanistica di cui alla DGP n. 248/2013 e ratificata con la D.C.C. n. 27/2013. – Eccesso di potere per falsità dei presupposti atteso che la Regione ha negato l’esecutività della D.C.C. n. 27/2013”.

5. Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, il Comune di Baricella, che hanno argomentato le rispettive tesi difensive con memorie e memorie di replica.

6. Alla pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In punto di fatto si rileva che:

a) il ricorso presentato dalla Società Herambiente ha ad oggetto il provvedimento n. 17621 del 30 settembre 2019 del dirigente del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA) della Regione - di annullamento d’ufficio della propria precedente determinazione

n. 13238 del 10 agosto 2018, di proroga della VIA, e degli atti (AIA e verbali Conferenza di servizi) connessi e consequenziali, relativi al progetto di “ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Baricella”, proposto dalla stessa società;

b) un primo progetto è stato approvato con VIA ed AIA a mezzo di deliberazione della Giunta della Provincia (organo competente *ratione temporis*) di Bologna del 23 luglio 2013 n. 248;

c) con la delibera del Consiglio Comunale del 26 settembre 2013, n. 27, il Comune di Baricella (“Comune”) provvedeva a *“ratificare l’assenso alla variante urbanistica come descritta negli elaborati a corredo della V.I.A. approvata con la delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 23.07.2013”* (“DCC n. 27/2013”);

d) con istanza del 28 dicembre 2015, Herambiente domandava l’avvio di un procedimento di autorizzazione per la realizzazione di un progetto con caratteristiche dimensionali e tecniche in parte diverse da quello già autorizzato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 248/2013. Il procedimento non si concludeva con esito favorevole in ragione delle diverse caratteristiche tecniche del progetto;

e) con nota del 16 luglio 2018, la Società domandava quindi una proroga di tre anni dei termini di validità della VIA per la realizzazione del Progetto di cui alla D.G.P. n. 248/2013;

f) con deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2018, n. 13238, la Regione – nelle more subentrata nella competenza alla Provincia ai sensi della l.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2005, n. 13 – accoglieva la richiesta di proroga della validità della DGP n. 248/2013 (“Proroga”) di 21 mesi (fino a maggio 2020), precisando che *“per le autorizzazioni, concessioni, certificazioni che risultano nel frattempo decadute, la proroga della validità di VIA non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli autorizzativi presso le Amministrazioni competenti prima di avviare i lavori”*;

g) in data 5 settembre 2018, l’Arpae comunicava l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA;

- b) nel corso della riunione in Conferenza di servizi del 16 aprile 2019 veniva acquisito il parere negativo al rilascio del permesso di costruire del Comune di Baricella rilevando incongruenze rispetto al Piano Regionale di gestione dei rifiuti e al Piano di gestione del rischio alluvioni;
- i) in data 2 agosto 2019, la Regione rilasciava il parere richiesto evidenziando che con riferimento specifico all'esercizio delle funzioni urbanistico edilizie del Comune "il progetto non presenta profili di incompatibilità" con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e mandava all'Autorità di bacino per la valutazione sulla compatibilità del progetto con il Piano di gestione del rischio di alluvioni;
- l) ad integrazione del parere reso nella Conferenza di servizi del 16 aprile 2019, il Comune di Baricella, con nota del 6 settembre 2019, presentava una precisazione richiamando l'esistenza di un vincolo insistente sull'area di intervento;
- m) in data 6 settembre 2019 e 9 settembre 2019, l'Autorità di Bacino ed il Consorzio della Bonifica Renana rilasciavano parere favorevole al Progetto;
- n) in data 9 settembre 2019 si teneva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi all'esito della quale, con nota del 12 settembre 2019, n. 4201, l'Arpae approvava il riesame dell'AIA;
- o) in data 17 settembre 2019, il Comune di Baricella trasmetteva ad Arpae la richiesta di annullamento in autotutela della D.D. n. 4201/2019, riscontrata negativamente dall'Arpae in pari data;
- p) in data 20 settembre 2019, il Comune domandava altresì alla Regione parere autentico in merito "*all'efficacia della Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/09/2013 di ratifica della variazione degli strumenti urbanistici comunali relativa al progetto di ampliamento della discarica*";
- q) in data 21 settembre 2019, il Comune presentava opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-*quinquies* della l. n. 241/1990;
- r) in data 23 settembre 2019 la Regione rilasciava il proprio parere con il quale ha posto in evidenza che "*alla luce di tali indicazioni della dottrina e giurisprudenza*

che, se pur non riferite all'istituto della ratifica dell'effetto di variante derivate dalla VIA positiva, hanno riguardato a previsioni legislative analoghe quali in particolare l'accordo di programma in variante, si deve ritenere che il provvedimento positivo di VIA, relativo al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi di Baricella e alle opere connesse, non abbia prodotto l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione del Comune di Baricella, in quanto alla comunicazione del medesimo provvedimento non è seguita – secondo quanto specificato dalla stessa Amministrazione comunale – la ratifica da parte del Consiglio comunale entro il termine perentorio di 30 giorni”;

s) con propria nota, l'Arpae convocava la conferenza dei servizi per il giorno 30 settembre 2019, nell'ambito della quale precisava come non fosse possibile assumere una determinazione fino alla convocazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, alla luce del parere giuridico espresso dal Servizio Giuridico del territorio, l'annullamento della determinazione n. 13238/2018 avrebbe reso conseguente l'annullamento della determinazione n. 4201 del 9 settembre 2019;

t) in data 30 settembre 2019, con determinazione dirigenziale n. 17621/2019, la Regione annullava d'ufficio la propria determinazione di proroga della VIA n.13238 del 10 agosto 2018;

u) in data 1 ottobre 2019, l'Arpae annullava la precedente determinazione n. 4201/2019 di approvazione del riesame di AIA in quanto atto meramente consequenziale alla determinazione n. 13232/2018 di proroga della VIA annullata dalla Regione in data 30 settembre 2019.

9. Preliminarmente il Collegio osserva che l'appellante ha riproposto con l'atto di appello i motivi già proposti dinanzi al T.a.r. per l'Emilia Romagna.

9.1. Conseguentemente, a seguito dell'appello e della sostanziale riproposizione da parte degli appellanti dei motivi già proposti dinanzi al T.a.r., è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado, per cui, per linearità espositiva, saranno prese in esame direttamente le censure poste a sostegno del ricorso proposto in prime cure (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, n. 1130 del 2016; sez. V, n. 5865 del 2015; sez. V, n. 5868 del 2015), non

potendo trovare ingresso eventuali censure nuove proposte per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall'art. 104 c.p.a.

9.2. Tutto ciò premesso, in applicazione del principio della *“ragione più liquida”* (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015 § 5.3), il Collegio ritiene di esaminare i motivi proposti *sub* I.1., nonché *sub* III.4. e III.5, tenuto conto della loro fondatezza.

10. Con il primo motivo è dedotta, in primo luogo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, è stato rilevato che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 disciplina il procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e stabilisce che *“entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto”*.

Ed inoltre: *“l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

10.1. Nel caso in esame con la deliberazione della Giunta provinciale n. 248/2013, la Provincia di Bologna ha rilasciato *“la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni per il Progetto ... in quanto l'ampliamento nel complesso è ambientalmente compatibile e ne è possibile la realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni (...)”* e *“l'Autorizzazione Integrata Ambientale a HeraAmbiente in quanto il progetto è conforme ai requisiti e ai principi generali di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (...)”*.

Nel provvedimento di autorizzazione, l'Amministrazione ha altresì dato atto che *“la VIA positiva costituisce variante cartografica agli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) relativamente all'ampliamento della discarica ed alla nuova linea MT di ENEL, a condizione che su tale variante sia acquisito l'assenso dal Consiglio Comunale di Baricella entro 30 giorni dalla presente deliberazione a pena di decadenza”*.

La Regione ha annullato il provvedimento di proroga della VIA del 10 agosto 2018 sull'assunto che *"il provvedimento positivo di VIA di cui alla delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 23 luglio 2013, in conseguenza della mancata ratifica entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento non ha quindi prodotto l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione del Comune di Baricella"* (par. sub (i) Det. 17621/2019).

La tesi esposta dalla ricorrente è quindi nel senso che le previsioni del Codice dell'Ambiente in materia di autorizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, consentirebbero di affermare che la variante agli strumenti urbanistici, in quanto presupposto necessario per il rilascio della VIA-AIA all'allocatione dell'impianto da autorizzare, è già valida ed efficace per effetto dell'approvazione in Conferenza di Servizi con il parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dovrebbe interpretarsi come un mero rinvio recettizio il rinvio alla decisione dell'organo consiliare.

L'art. 17, co. 5, della l.r. n. 9 del 1999, se interpretato nel senso di escludere la validità ed efficacia della variante agli strumenti urbanistici già assunta in Conferenza di servizi con il parere favorevole dell'Amministrazione comunale si rivelerebbe in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La disciplina prevista dal Codice dell'Ambiente non sarebbe suscettibile di essere derogata da eventuali disposizioni regionali che prevedono termini più restrittivi per l'autorizzazione degli impianti come – nell'odierna fattispecie – l'introduzione di una condizione di efficacia a pena di decadenza, vale a dire *"la mancata [tempestiva] ratifica"*.

10.2. Il motivo è fondato.

La disposizione dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce infatti norma speciale nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 220 del 2011), sopravvenuta alla precedente legge regionale n. 9 del 1999.

Tale disposizione, che consente sostanzialmente, in un'ottica di semplificazione di speditezza procedimentale, di derogare agli strumenti

urbanistici vigenti, si applica alla fattispecie in esame in base del criterio della successione delle leggi nel tempo, sicché non viene in rilievo la questione del contrasto “orizzontale” tra norme.

Inoltre, si rammenta che la materia legata alla tutela dell’ambiente, tra cui rientra anche il procedimento per l’autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, risulta comunque di competenza esclusiva statale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 117, comma 2, lett. s) Cost., per cui, a maggior ragione, alla fattispecie in esame trova applicazione l’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo sopra richiamato con la conseguenza che il provvedimento regionale impugnato risulta illegittimo nella parte in cui ha disposto che la VIA-AIA positiva *“non avrebbe prodotto l’effetto di variante in conseguenza della mancata [tempestiva] ratifica”*.

11. Risultano altresì fondate le censure svolte ai punti III.4. e III.5 del ricorso (pag. 27 ricorso primo grado, pag. 28).

11.1. Sotto il primo profilo, anche ove la previsione della legge regionale n. 9 del 1999 sia ritenuta applicabile e prevalente, rispetto alla disciplina del citato art. 208, il provvedimento emesso in autotutela avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto alla posizione giuridica del privato relativa alla ritenuta legittimità della variante urbanistica di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 248/2013, ratificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27/2013. Tale motivazione non si rinviene nel provvedimento gravato;

11.1. Sotto il secondo profilo, il provvedimento regionale impugnato ha chiaramente natura discrezionale poiché se da un lato l’oggetto dell’annullamento è costituito dalla deliberazione regionale del 2018, la motivazione dell’annullamento stesso è costituito dalla asserita illegittimità derivante dalla tardiva ratifica della variante urbanistica risalente all’anno 2013: è evidente come la stessa complessità della motivazione sottostante riveli – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale - la discrezionalità dell’atto in relazione al quale, pertanto, risultava necessario dare corso – ciò

che è stato illegittimamente omesso – alla comunicazione d'avvio del procedimento di ritiro, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Peraltro, il contraddittorio procedimentale, ove attivato dall'Amministrazione procedente *ex art. 7 l. n. 241 del 1990 s.m.i.*, avrebbe potuto fare emergere circostanze nuove quali quelle inerenti la pianificazione urbanistica attualmente vigente.

12. Conclusivamente l'appello deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello r.g.n. 9695/2921, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, la Regione Emilia Romagna, e il Comune di Baricella, in solido, a rifondere all'appellante le spese del giudizio che sono liquidate in euro 10.000,00 (diecimila), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO